

## **La mediazione delegata come interscambio tra processo e mediazione.**

Attività svolta dall'Osservatorio di Milano in relazione all'argomento:

2013 convegno di presentazione del progetto "La mediazione delegata dal giudice" e realizzazione del progetto ( in estrema sintesi: registrazione e monitoraggio dei casi di mediazione inviati dai giudici del tribunale civile di Milano, 'effettuazione di interviste ai medesimi giudici per spiegare il progetto e valutare il gradimento dello stesso, redazione di un vademecum per fornire delle informazioni utili agli avvocati ed alle parti che avessero deciso di portare dei procedimenti in mediazione)

2014 vademecum sulla mediazione demandata dal giudice

2015 la dottoressa Riva Crugnola ha indetto una riunione con tutti i presidenti di sezione del tribunale civile di Milano alla quale ha partecipato anche la dott.ssa Luciana Breggia che ha presentato l'esperienza di Firenze (progetto Nausicaa) e sintetizzato le ordinanze 17 e 19 marzo 2014 del Tribunale di Firenze (che per prime hanno individuato i due requisiti del tentativo obbligatorio richiesti, secondo il Tribunale, a pena di improcedibilità: -la partecipazione personale delle parti al tentativo di mediazione; -lo svolgimento di un vero e proprio tentativo di mediazione, e non solo di un primo incontro informativo)

- appoggio esterno al progetto "Mediation meets Judges", in particolare è stata indetta una riunione del gruppo mediazione per presentarlo ed è stata favorita la partecipazione alle riunioni di sezione di rappresentanti del progetto per stimolare l'invio in mediazione da parte dei giudici.

La mediazione come interscambio tra processo e mediazione è un argomento delicato: si evidenzia il rischio che il mediatore possa diventare un ausiliario del giudice, che la libertà di rimanere in mediazione ne sia pregiudicata laddove il mediatore venga chiamato a verbalizzare i motivi per i quali le parti non conciliano (in contrasto con la volontà del legislatore europeo ulteriormente ribadita dal parere a seguito del ricorso Vaccari), che ne risenta il principio di riservatezza laddove si debbano verbalizzare le posizioni delle parti e eventuali proposte (nessuno si sentirebbe più libero di negoziare fidando nella riservatezza del procedimento). Questi sono alcuni esempi.

Molto interessanti: la CTU in mediazione (che inizia a trovare un'applicazione significativa e va, quindi, approfondita l'applicazione nell'eventuale successivo giudizio) e il gratuito patrocinio ( che dovrebbe essere regolamentato: molti avvocati sono resistenti a restare in mediazione non sapendo bene come ottenere la liquidazione della parcella. Inoltre l'organismo dovrebbe essere compensato anche in caso di mediazione condotta a vantaggio di persona ammessa al gratuito patrocinio) e le spese di mediazione (che dovrebbero essere corrisposte all'organismo e al mediatore sempre, anche nel primo incontro: diritto ribadito anche dall'Europa con l'ADR Consumatori).

La clausola di conciliazione nelle carte dei servizi pubblici: questo punto crea un po' di confusione. Le clausole sono previste nelle carte dei servizi di diverse società prestatrici di attività e servizi (ferrovie dello Stato, Alitalia, Autostrade per l'Italia ecc): si vuole pensare di regolamentare la conciliazione in questi settori? Cosa diversa è la conciliazione già obbligatoria presso le Autorità di pubblica utilità (es energia, telecomunicazioni).

In generale, si rileva essersi creata con il Dlgs 130/2015 consumatori (ADR+ODR), conciliazione obbligatoria clienti energia, ABF+ ACF, L.24/2017, Dlgs 28/2010 e negoziazione assistita una gran confusione in materia di ADR. Dovrebbe essere messo un po' di ordine.

